

Proc. n. 2064/2020 V.G. Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice delegato

vista la proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 7 ss. Legge n. 3/2012 formulata da [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED], [REDACTED];

- letta la relazione dell'O.C.C., dott.ssa Alessandra Salerno, professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa dell'attestazione di fattibilità del piano;

- richiamato il proprio decreto dell'11/3/2021, con il quale, rilevata la propria competenza e la non assoggettabilità a procedure concorsuali dei ricorrenti, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 9, 6 co.2 lett A), 7 e 8, L. n. 3/2012, è stata fissata l'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012;

- rilevato che la proposta definitiva prevede:

* pagamento in pre-deduzione del compenso dell'OCC: € 4.500 – 2.150 = € 2.350,00;

* pagamento dei creditori nella percentuale del 60% del debito attuale residuo, in 120 rate mensili, ed in particolare:

1. [REDACTED] € 14.663,90 (pari al 60% del credito chirografario di € 24.439,83), rimborsabile in n. 120 rate di importo variabile e crescente, con decorrenza dall'omologa;

2. [REDACTED] € 16.903,75 (pari al 60% del credito chirografario di € 28.172,91), rimborsabile in n. 120 rate di importo variabile e crescente;

3. [REDACTED] quale procuratrice di [REDACTED] S.R.L. € 31.332,32 (pari al 60% del credito chirografario di € 52.220,53), rimborsabile in n. 120 rate di importo variabile e crescente;

4. [REDACTED] € 5.166,00 (pari al 60% del credito con cessione del quinto di € 8.610,00), rimborsabile in n. 36 rate mensili dell'importo di € 143,50;



5. [REDACTED] € 1.045,36 (pari al 60% del credito chirografario di € 1.742,27), rimborsabile in n. 24 rate mensili dell'importo € 43,56.

- rilevato che al soddisfacimento dei creditori il ricorrente destina una parte del proprio reddito da lavoro, nella misura di € 580,00 mensili;

- rilevato che a garanzia dell'adempimento dell'accordo i ricorrenti pongono le somme versate da [REDACTED] sul [REDACTED], ammontanti alla data del deposito del ricorso ad € 52.225,68;

- visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 11/3/2021, con il quale è stata fissata l'udienza ex art. 10, comma 1, con onere all'OCC di comunicare ai creditori la proposta ed il decreto;

- verificata la comunicazione ai creditori della proposta e del piano, nel rispetto del termine di 30 giorni prima l'udienza;

- considerato che i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi € 115.185,54 e che ai fini del raggiungimento dell'accordo è necessario il consenso di almeno il 60% di tali crediti ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. n. 3/2012;

- rilevato che nei termini assegnati sono pervenute le dichiarazioni negative di voto di:

* [REDACTED]

* [REDACTED] (già [REDACTED])

per complessivi € 33.049,83 (pari al 28,69% dei crediti ammessi al voto), onde i consensi conseguiti, tutti taciti, rappresentano il 71,31% dei crediti;

- considerato che, alla luce della percentuale dei consensi, l'accordo deve ritenersi raggiunto;

- considerato che l'O.C.C. ha eseguito la comunicazione ai creditori della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 L. 3/2012, accompagnata dal testo dell'accordo;

- considerato che la [REDACTED] (già [REDACTED]), costituitasi, ha sollevato contestazioni, eccependo: la natura privilegiata del proprio credito; la prevalenza del proprio credito sui crediti chirografari inseriti nell'accordo di sovraindebitamento, con la conseguenza che l'accordo deve rispettare gli effetti della cessione del quinto ormai perfezionatasi; l'insussistenza del presupposto della meritevolezza dei ricorrenti;



- ritenuto che le contestazioni sollevate dalla ██████████ vadano disattese e superate considerando che:

* i crediti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio sono crediti chirografari, ai quali la normativa sul sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 nel testo originario non riservava un trattamento peculiare rispetto a quello degli altri creditori chirografari. In seguito alle modifiche (applicabili alle procedure in corso) apportate alla L. n. 3/2012 dal decreto legge 28/10/2020 n. 137 convertito dalla Legge 18/12/2020 n. 176, all'articolo 8 è stato introdotto il comma 1 bis, che prevede che *“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, .. , salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*.

L'art. 8 comma 1 bis ha, dunque, introdotto il principio per il quale i crediti assistiti dalla cessione del quinto possono essere sì falcidiati (per come del resto già riteneva la giurisprudenza del tutto maggioritaria prima della modifica), oltre che dilazionati, ma con il limite dell'art. 7 comma 1, secondo periodo, ovvero purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul bene sul quale insiste la prelazione ovvero la cessione del quinto. Ai crediti assistiti dalla cessione del quinto è quindi oggi riservato un trattamento diverso dagli altri crediti chirografari, che più si avvicina a quello dei crediti assistiti da causa di prelazione.

Il dato testuale della norma di cui al comma 1-bis, qui in esame, impone, tuttavia, di ritenere il principio in essa espresso applicabile al solo piano del consumatore, considerato che l'articolo 8 individua, comma per comma, per quale tra le tre procedure di sovraindebitamento il principio sancito nel singolo comma valga e debba trovare applicazione. E nel comma 1-bis è contemplato solo il piano del consumatore e non anche l'accordo con i creditori di composizione della crisi;

* per l'accordo di ristrutturazione del debito non è prevista, tra i presupposti di ammissibilità, la c.d. meritevolezza, ma solo il requisito della non commissione, da parte del debitore, di atti diretti a frodare le regioni dei creditori (art. 7, comma 2, lett. d-quater): atti di frode che nel caso di specie non ricorrono. Inoltre, è comprovato che il sovraindebitamento dei ricorrenti sia la conseguenza dei periodi di cassa integrazione cui il ██████████ (unico percettore di reddito) è stato posto dal suo datore di lavoro a decorrere dal 2004 (riconquistando solo dopo tempo



l'originaria stabilità economica, quando, tuttavia, sussisteva ormai lo stato di sovraindebitamento);

* l'alternativa liquidatoria sarebbe di certo meno favorevole per la creditrice [redacted] [redacted] stante l'assenza di patrimonio immobiliare e mobiliare in capo ai ricorrenti (fatta eccezione per due autovetture pressochè prive di valore commerciale), titolari del solo reddito da lavoro dipendente del [redacted] (abitanti in un immobile popolare loro assegnato in locazione dall' [redacted]), ed essendo la quota di stipendio messa a disposizione dei creditori di entità superiore a quella passibile di pignoramento in una eventuale esecuzione;

- considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative ed ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, condivise da questo decidente e da intendersi qui richiamate;

- ritenuto, dunque, che la proposta di accordo soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 della Legge n. 3/12, e che il piano è stato approvato con una percentuale di consensi superiore a quella minima prevista dalla legge, onde ricorrono i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in oggetto;

- considerato che il piano avrà decorrenza con prima rata dal dicembre 2021, e si svilupperà secondo il piano rateale di restituzione del debito ristrutturato predisposto dall'OCC, di cui all' Allegato 22 della relazione dell'OCC da intendersi qui richiamato come facente parte integrante del presente provvedimento;

visti gli artt. 12 e 13 L. n. 372012;

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da [redacted], [redacted] e [redacted], [redacted] e [redacted]

DISPONE

che il ricorrente provveda all'effettuazione dei pagamenti secondo le modalità e nei termini previsti nell'accordo, con l'avvertimento che in caso di mancata osservanza dello stesso ciascun creditore sarà legittimato a richiederne la risoluzione ai sensi dell'art. 14, comma 2 L. n. 3/2012;

DISPONE



Accoglimento n. cronol. 815/2021 del 24/11/2021
RG n. 2064/2020

che l'O.C.C. dott.ssa Alessandra Salerno provveda a vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e provvedendo, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. n. 3/2012, a risolvere le eventuali difficoltà che dovessero insorgere;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Foggia, a cura della Cancelleria.

Si comunichi ai ricorrenti, ai creditori costituiti, ed all'O.C.C. dott.ssa Alessandra Salerno.

Foggia, 20/11/2021.

Il Giudice delegato
(*dott.ssa Caterina Lazzara*)



